



Istituto di Ricerche Internazionali
ARCHIVIO DISARMO
Piazza Cavour 17 - 00193 Roma
tel. 0636000343/4 fax 0636000345
email: info@archiviodisarmo.it
www.archiviodisarmo.it

Commercio di armamenti

5. LA LEGGE 185/90 E LE MODIFICHE DELLA 148/2003

Nel 1990 è stata approvata la legge n° 185 che introduce nuove norme sul controllo e la trasparenza dei trasferimenti italiani di materiale d'armamento. Essa ha innovato radicalmente rispetto al panorama precedente, con particolare riferimento a regole, procedure, criteri, divieti e sanzioni per l'esportazione e importazione di materiale di armamento.

Nel 2003 è stata modificata con la legge 148/03 per consentire la ratifica dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Si sono così snellite e semplificate le procedure relative alle coproduzioni di armi.

La modifica, inoltre, ha semplificato le procedure di coproduzione con tutti paesi dell'UE e della NATO, attraverso la concessione di una Licenza Globale di Progetto.

La legge n° 185 innova profondamente la regolamentazione del commercio di materiale di armamento, per tre motivi principali:

- innanzitutto subordina le scelte sui trasferimenti di armi alla politica estera e di sicurezza dello Stato italiano, alla Costituzione Italiana e ad alcuni principi del diritto internazionale;
- secondariamente introduce un sistema di controllo da parte del governo, prevedendo chiare procedure di rilascio di autorizzazioni, prima alla trattativa e poi alla vendita di armi italiane, e meccanismi di controllo successivi;

- infine recepisce le istanze di trasparenza interna ed esterna prevedendo un'ampia e significativa informazione al Parlamento, e quindi all'opinione pubblica, sulle esportazioni e sulle importazioni di armi italiane, tramite la presentazione di una relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I criteri e i divieti

La 185/90 fissa i criteri base a cui devono sottostare i trasferimenti di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione sancendo che essi, oltre a non poter essere in contrasto con la Costituzione, non possono contrastare con gli impegni internazionali dell'Italia, con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi. Devono inoltre esserci adeguate garanzie sulla destinazione definitiva dei materiali.

Questa legge introduce importanti divieti alle esportazioni di armi italiane. Essi si pongono come guida e operano come limite alla discrezionalità dell'esecutivo. Tali divieti, particolarmente innovativi, che hanno conferito all'Italia una posizione coraggiosa e avanzata rispetto a quella di molti altri Paesi europei e mondiali, sono i seguenti (come modificati nel 2003):

a) divieto di esportazione verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere (vincolante) favorevole delle Camere;

b) divieto di esportazione verso Paesi la cui politica contrasti con l'art.11 della Costituzione;

c) divieto di esportazione verso Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea (UE);

d) divieto di esportazione verso Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

e) divieto di esportazione verso Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n°49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

Sono sottratte alla disciplina della legge le armi leggere sportive, da caccia e relative munizioni; le armi o le munizioni comuni da sparo le armi corte da sparo purché non automatiche e le riproduzioni di armi antiche, e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.